

TESTI NORMATIVI

Direttive Europee

La parità fra uomini e donne è introdotta quale principio fondamentale di civiltà dal **Trattato di Roma del 1957**, istituyente la Cee, in cui, all'articolo 119, si assicura la parità di retribuzione fra lavoratori e lavoratrici.

Sull'argomento il **Trattato di Maastricht 1993** prevede che ciascuno Stato membro assicuri l'applicazione del principio di parità di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici per un medesimo lavoro.

Attraverso il **Trattato di Amsterdam 1997** la Comunità sostiene e completa l'azione degli Stati membri nella parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro. Il principio della Parità di trattamento è richiamato anche nella **Carta dei diritti fondamentali dell'unione Europea (firmata a Nizza il 7 Dicembre 2000)** nell'articolo 23 "Parità tra uomini e donne". Di grande importanza è, inoltre, la **Dichiarazione adottata dalla Quarta Conferenza Mondiale sulle donne: Pechino 4-15 settembre 1995**. E' a Pechino che i movimenti di tutto il mondo affermano la propria pretesa di "guardare il mondo con occhi di donna" e proclamano che "i diritti delle donne sono diritti umani". Le parole chiave della conferenza, "punto di vista di gener e", "empowerment", "mainstreaming", entrano nel dibattito femminista, e anche - con risultati alterni - in quello dei governi.

Le 12 aree tematiche affrontate sono: Donne e povertà - Istruzione e formazione - Donne e salute - Violenza contro le donne - Donne e conflitti armati - Donne ed economia - Donne e processi decisionali - Meccanismi istituzionali per il progresso delle donne - Diritti umani delle donne - Donne e media - Donne e ambiente - **Le bambine**.

Una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010

*Decisione n. 771/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 che istituisce l' **anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007)** — Verso una società giusta*

Normativa italiana

Il punto di riferimento è l'articolo 3 della Costituzione italiana: " *Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge...* ". Dal principio generale discendono alcune indicazioni precise nell' articolo 37 " *la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore...* ." che evidenzia come le condizioni di lavoro debbano consentire l'essenziale funzione familiare e assicurare alla donna una protezione specifica nel momento in cui diventa madre, per la tutela della salute e del bambino.

L' articolo 51 della Costituzione introduce la condizione paritaria nell'ambito della rappresentanza: " *Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge* " e viene rafforzato nel 2001 prevedendo l'introduzione di azioni a favore del riequilibrio tra i generi: " *La Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità fra uomini e donne* ".

Legge 10 aprile 1991, n. 125

" *Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro* "

obiettivo:

- di favorire l'occupazione femminile
- realizzare l'eguaglianza sostanziale tra uomini e donne sul lavoro, anche mediante l'adozione di misure denominate azioni positive finalizzate alla

RIMOZIONE DEGLI OSTACOLI CHE DI FATTO IMPEDISCONO LE PARI OPPORTUNITÀ .
Il Decreto Legislativo 196/2000 è il passo successivo verso la concretizzazione dei principi di parità: completa la legge 125/91 sul piano normativo e rafforza il ruolo della CdP conferendole numerosi compiti ma anche risorse necessarie per garantire l'espletamento delle attività.

L'attenzione alla dimensione di genere e alla concretizzazione dei principi di pari opportunità trova ulteriore forza nell'invito alle Amministrazioni Pubbliche a realizzare la parità mediante la promozione di "piani di azioni positive (P.A.P.)".

Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

Dal 15 giugno 2006 è in vigore il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante ' Codice delle pari opportunità tra uomo e donna opera un riordino delle disposizioni volte a combattere le discriminazioni e ad attuare pienamente ed effettivamente il principio di uguaglianza.

Il Codice, composto di 58 articoli, raccoglie in un unico testo le disposizioni generali per la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna e le disposizioni volte alla promozione delle pari opportunità nei rapporti etico-sociali, nei rapporti economici e nei rapporti civili e politici. Il provvedimento riordina, tra l'altro, le disposizioni relative alle consigliere e ai consiglieri di parità nominati a livello nazionale, regionale e provinciale, alle pari opportunità nel lavoro, nell'attività d'impresa e nell'accesso alle cariche elettive. La Rete nazionale delle Consigliere di Parità ha approvato all'unanimità, nell'incontro del 6 e 7 luglio 2006, un o.d.g. in cui richiede un incontro finalizzato a rivedere il testo del D.lgs 198/2006 e richiede alla Ministra per le Pari Opportunità che ciò si verifichi anche attraverso ampie consultazioni con i soggetti che nelle Istituzioni, nell'ambito dottrinario e sul territorio si occupano, di pari opportunità tra uomini e donne.

Parità di trattamento

E' introdotta nella normativa italiana dalla *Legge 9 dicembre 1977, n. 903 "Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro"*. Il Ministero del Lavoro nel 1999 approva il "*Codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali... per i dipendenti del ministero del lavoro e della previdenza sociale*". E' il primo adottato da una pubblica amministrazione e sarà il riferimento per altri adottati in seguito.

Nel 2003 due decreti legislativi definiscono l'adeguamento della normativa italiana a quella europea:

Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216

"Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro"

Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n.215

Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica".

Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n. 145"

Attuazione della direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne, per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro"

Legge 1° marzo 2006, n. 67

"Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni"

Circolare n. 13 del 20 aprile 2006

Codice di comportamento del personale ispettivo del Ministero del lavoro e rapporti con le Consigliere di parità.

Il Codice individua, per la prima volta, i profili comportamentali omogenei per tutti gli operatori che effettuano attività di verifica in materia di lavoro e previdenza. In particolare si segnala che all'art. 6 "*Preparazione dell'ispezione*" si fa riferimento alla

Maternità e congedi parentali

Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 "Tutela delle lavoratrici madri"

Legge 8 marzo 2000, n. 53 Disposizioni per il *sostegno della maternità e della paternità* , per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città

Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53

Legge 24 febbraio 2006, n. 104 "Modifica della disciplina normativa relativa alla tutela della maternità delle donne dirigenti"